



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
N° 14
REG.GENERALE
N° 2275/11
UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

20/09/2011 ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- CELLITTI
- TOZZI
- TARANTINO
-
-
-
-

SPARTACO
GIANDOMENICO
CRISTOFARO

Presidente
Relatore
Giudice

602/14/11

PRONUNCIATA IL:

20/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/10/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 2275/11 depositato il 25/03/2011
- avverso la sentenza n° 67/07/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti della spa [REDACTED] (ora fallita), recante un importo complessivo di €. 729.605,78

Detta cartella veniva emessa a seguito di un controllo automatizzato, ex art. 54 bis DPR 633/72, sulla dichiarazione Iva presentata per l'anni d'imposta 2002.

La società contribuente, ritenendo sussistere un credito Iva maturato nel 2001, utilizzava una parte del credito in compensazione per l'anno 2002.

Va tenuto presente, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, che per l'annualità 2001 era stata omessa la dichiarazione Iva. Dopo il fallimento della società, intervenuto nel 2003, il Curatore, in mancanza della documentazione relativa al 2002, presentava la dichiarazione annuale Iva in bianco, ossia senza riportare il credito dell'anno precedente, né la compensazione del medesimo.

Avverso la cartella anzidetta, la Curatela proponeva ricorso, sostenendo che, pur in difetto di presentazione dalla dichiarazione annuale, il credito Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche, presentate dal gennaio al settembre 2001, poteva essere legittimamente utilizzato in compensazione nel 2002, con il modello F24.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 67/07/2010, accoglieva il ricorso, ritenendo che la parte ricorrente avesse comunque fornito la prova del credito spettante.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1, la quale sostiene che la procedura per l'utilizzabilità del credito non è quella della compensazione, ma quella dell'istanza di rimborso. Sostiene, altresì, che il contribuente non avrebbe fornito la prova documentale dell'esistenza del credito.

Si costituisce in giudizio la Curatela del fallimento [REDACTED] per chiedere, con proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame. Inoltre propone appello incidentale per chiedere la liquidazione delle spese processuali in suo favore.

All'udienza odierna sono presenti entrambe le parti.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Preliminarmente, per quanto riguardo la posizione del sig. Lupis Stefano, il Collegio ritiene sussistere, nei confronti di questo l'assoluta carenza di legittimazione passiva, non essendo stato l'ultimo legale rappresentante della fallita [REDACTED]. Il sig. [REDACTED] è, dunque, estraneo alla presente controversia. Deve, tuttavia, essere respinta la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc., non essendo rilevabile, nell'operato dell'Ufficio, un comportamento vessatorio, determinato da dolo o colpa grave.

Questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non possa essere accolto.

E, invero, il credito di cui si discute risulta dall'imposta detraibile indicata nelle dichiarazioni Iva periodiche, presentate dalla [REDACTED], *in bonis*, per i mesi da gennaio 2001 a settembre 2001, nonché dal modello di richiesta parziale di rimborso del credito relativo all'anno 2001 (mod. VR/2002).

In ordine al riconoscimento annuale del credito Iva, pur in assenza della relativa dichiarazione, l'art. 5 comma 1, del D. Lgs. 471/97 dispone che, nel caso in cui si versi nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale, "per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati nel periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite".

Sul punto, il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice, secondo cui, pur in presenza di un'omessa dichiarazione annuale Iva 2001, il contribuente ha indicato il medesimo credito nelle liquidazioni periodiche, il che è sufficiente a far sorgere il diritto del medesimo alla contestata compensazione.

E, infatti, questo Collegio è dell'avviso che il contribuente, anche nell'ipotesi di omissione della dichiarazione annuale, non perde comunque il diritto al credito

d'imposta, purché questo sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche Iva o nel modello F24 (se utilizzato in compensazione con altre imposte o tributi). Tale diritto non può essere annullato a causa della mancata compilazione e presentazione della dichiarazione annuale, in quanto trattasi di un diritto che deriva dalla legge e si concretizza in presenza dei presupposti a prescindere dalla dichiarazione medesima.

L'appello dell'Ufficio va dunque respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza emessa dal primo Giudice.

La peculiare particolarità della materia trattata determina questo Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello dell'Ufficio e respinge l'appello incidentale del contribuente. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Spartaco Cellitti)

